FISCAL FOCUS

a cura di **Antonio Gigliotti**

www.fiscal-focus.it

www.fiscal-focus.info

N. 287

FISCAL NEWS

La circolare di aggiornamento professionale

13.07.2011

Nuovo regime dei minimi: pro e contro

*A cura di **Carlo De Luca e Luca Savastano***

Categoria	*Regimi speciali*
Sottocategoria	*Contribuenti minimi*

*L'introduzione del c.d. **nuovo regime dei minimi** ex art. 27 del D.L. 98/2011 (c.d. Manovra economica 2011) ha comportato la soppressione del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96 - 117, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) e di quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge 23 dicembre 2000, n. 388).*

*A partire dal 1° gennaio 2012, il nuovo regime si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. **L'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali **è ridotta dal 20% al 5%**.*

Regime ad hoc anche per coloro che, pur non potendo beneficiare del regime, siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'art. 1 della L. 244/2007.

Premessa

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", pubblicato sulla G.U. n°. 155 del 6/7/2011, ha introdotto all'art. 27 un ***regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.***

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani (e meno giovani) ovvero di coloro che perdono il lavoro, i regimi fiscali agevolati in vigore sono riformati e confluiscono in un'unica ed innovativa disciplina.

Dal 1° gennaio 2012 saranno soppressi:

Regime delle nuove iniziative produttive con il forfait del 10% (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Regime dei minimi con il forfait del 20% (articolo 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

In particolare, quest'ultimo regime prevedeva diverse attraenti **agevolazioni**:

- applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali pari al 20%;
- esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri;
- mancato obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- esenzione dall'IRAP.

Al fine di godere di tali benefici, i contribuenti dovevano possedere i seguenti requisiti:

PERIODO DI RIFERIMENTO	CONDIZIONE
Anno solare precedente a quello di entrata nel regime	Avere conseguito **ricavi o compensi** in misura non superiore a 30.000 euro, ragguagliati ad anno
	Non avere sostenuto **spese per lavoro dipendente o per collaboratori**, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale
	Non avere effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate;
	Non avere erogato somme sotto forma di **utili di partecipazione**;
Triennio precedente a quello di entrata nel regime	Non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, **beni strumentali** di valore complessivo superiore a 15.000 euro

Informat srl
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

A partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche**:

- ✓ che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
- ✓ che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2008 è **ridotta dal 20% al 5%**.

Pur rimanendo in vita le condizioni dettate dall'art. 1 comma 96 L. 244/2007, per avere accesso al nuovo regime dei minimi è necessario altresì che vengano rispettate le seguenti **ulteriori condizioni**:

a) che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l'inizio della propria attività;
b) che l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) che, qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Inoltre, in base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 27, è possibile rilevare un regime fiscale *ad hoc* (c.d. **regime transitorio o degli *ex minimi***) per la numerosa platea di contribuenti che, pur possedendo i requisiti necessari ad accedere al vecchio regime dei minimi, non potranno più beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla nuova normativa.

Dal primo gennaio 2012, i soggetti la cui attività sia iniziata in data anteriore al 31/12/2007, pur mantenendo i requisiti quali-quantitativi previsti per l'inclusione nel vecchio regime dei minimi, dovranno abbandonarlo: le opzioni a disposizione saranno il regime transitorio o quello ordinario.

Informat srl
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

In particolare, tale regime transitorio prevede il permanere delle seguenti agevolazioni:

- ✓ l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
- ✓ l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva;
- ✓ l'esenzione dall'IRAP.

Pur in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, l'interpretazione di tale norma conduce a ritenere, *al contrario*, che i contribuenti appartenenti al regime transitorio vengano attratti nuovamente nel campo di applicazione degli studi di settore.

Altro nodo riguardante i soggetti rientranti nella disciplina degli *ex-minimi* è costituito dalla determinazione dell'IRPEF: dal tenore letterale della norma dovrebbe ritenersi disapplicato il beneficio dell'imposta sostitutiva, che non è esplicitamente menzionato dal comma 3 dell'art. 27, il quale invece richiama espressamente l'esenzione dall'IRAP e le altre agevolazioni. Di conseguenza, è abbastanza pacifico ritenere che l'interpretazione da preferire sia quella che stabilisce la quantificazione dell'imposta sui redditi andrebbe effettuata sulla base delle aliquote ordinarie.

In relazione alla **fuoriuscita** dal regime *ex-minimi*, come evidenziato nello schema seguente, i commi 4 e 5 dell'art. 27 del Decreto 98/2011 stabiliscono due diverse fattispecie:

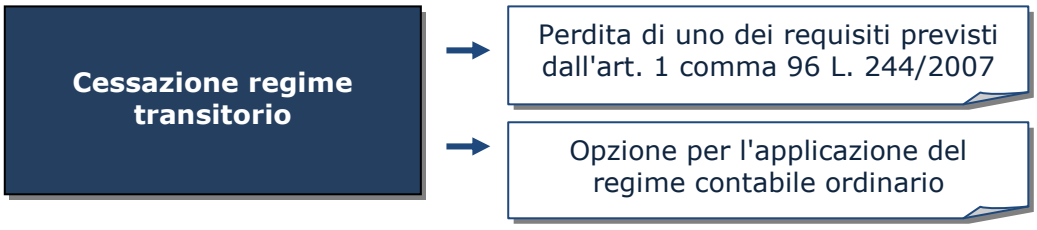

L'abbassamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva rappresenta certamente un indubbio vantaggio per i contribuenti che possono aderire al nuovo regime.

In ogni caso, è d'obbligo sottolineare alcune perplessità relative alla nuova normativa: in primo luogo, mentre in precedenza non erano presenti limiti cronologici alla fruizione delle agevolazioni, l'entrata in vigore del Decreto restringe la possibilità di godere dei benefici fiscali ad un massimo di cinque

Informat srl
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

periodi d'imposta; inoltre, la norma in oggetto, definita da più parti come *"salva-giovani"* (financo la rubrica dell'art. 27 fa espliciti riferimenti ai vantaggi per l'imprenditoria giovanile) non può considerarsi diretta esclusivamente alla platea giovanile e lo testimonia il fatto che, all'ultimo minuto, proprio il requisito del limite d'età di 35 anni per i soggetti interessati dalla disciplina è stato eliminato.
Infine, permangono molti dubbi in relazione alla tassazione del reddito, ancora tutta da decifrare, dei c.d. contribuenti *ex minimi*: per questi ultimi, infatti, sembra difficilmente ipotizzabile l'applicazione dell'imposta sostitutiva, mentre appare molto più probabile la tassazione dei loro redditi secondo le aliquote IRPEF ordinarie a scaglioni. La norma appare poco chiaro anche riguardo al versamento IVA, che si presume debba essere effettuato in dichiarazione annuale.

È opportuno spendere un'ultima considerazione anche in merito alla ritenuta d'acconto applicata da parte del sostituto d'imposta. Con un'imposta sostitutiva pari al 5%, come si giustificherebbe il permanere di una ritenuta di entità sempre di gran lunga superiore (es.: 20% per prestazioni di lavoro autonomo)?
Tali perplessità saranno soddisfatte sicuramente da uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate (come preannunciato dal comma 6), per la corretta attuazione della nuova disciplina introdotta.

- ***Riproduzione riservata –***